

REGOLAMENTO TIROCINI CURRICULARI

Art. 1 - Ambito applicativo

1. - Il presente Regolamento disciplina gli adempimenti relativi ai Tirocini curriculari non onerosi gestiti dall'Ufficio Tirocini dell'U.O.C. Comunicazione, Formazione e URP dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, nell'ambito delle competenze definite con Determina n. 1273/AST_AN del 30/08/2023. Nello specifico il regolamento norma:

a) i tirocini formativi curriculari per studenti universitari (laureandi e/o laureati) che ne facciano apposita domanda, i quali provengono da Enti universitari pubblici o parificati, da Scuole professionalizzanti/specialistiche per cui risulta necessario tale tirocinio;

b) i tirocini di adattamento per studenti interessati al riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero (artt. 5, 16, 25 del D.lgs. n. 206/2007);

c) i tirocini individuali di specializzazione post-laurea - area medica - extra rete formativa, che non rientrano nella Rete formativa dell'Università Politecnica delle Marche (D.I. n. 402 del 13 giugno 2017);

d) i tirocini relativi al conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" (d'ora in poi O.S.S.) ai sensi della D.G.R.M. n. 666 del 20/05/2008.

e) gli stage relativi all'attività di alternanza scuola lavoro (che provengono da Istituti scolastici secondari) ora denominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (d'ora in poi P.C.T.O.);

Nello specifico le procedure e gli adempimenti menzionati riguardano la verifica della:

1) presenza della convenzione tra Enti ed eventuale stipula della stessa;

2) procedura per l'accettazione della domanda di tirocinio ed eventuali rettificazioni;

3) sussistenza dei presupposti per l'inserimento dello studente nell'organizzazione delle Strutture presso le diverse sedi dell'AST di Ancona (d'ora in poi Azienda).

Art. 2 - Finalità

1. - L'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce che per *"soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali"*.

2. - Attraverso iniziative di tirocini pratici e stage, di cui alla Legge n. 196/1997, si agevolano *"le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"*, a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. Il successivo D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 ha previsto *"Tirocini formativi e di orientamento"* consistenti in un periodo di formazione professionale o di mero orientamento al lavoro che può essere previsto come obbligatorio dal rispettivo piano di studi, durante il quale viene svolta un'attività sulla base di un progetto formativo.

Art. 3 - Ambiti esclusi e limitazioni

1. - Nell'ambito del presente regolamento non rientrano:

- tirocini extracurricolari e, in particolare, le seguenti attività: stage finalizzati all'inclusione sociale, lavori socialmente utili, tirocini d'inserimento al lavoro per soggetti inoccupati, tirocini di re-inserimento per disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
- tirocini dei Medici di Medicina Generale in Formazione.

2. - Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 142/1998, l'Azienda rispetta il limite massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente in Azienda nella percentuale del 10% del totale dei propri dipendenti a tempo indeterminato;

3. - Per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, ora P.C.T.O. nonché per coloro che frequentano scuole professionalizzanti, ovverosia O.S.S., le richieste di autorizzazione al tirocinio per essere accolte possono essere presentate esclusivamente da Istituzioni formative afferenti all'ambito territoriale di questa Azienda;

4. - Per ragioni legate alla tutela della privacy, gli studenti impegnati nei P.C.T.O. possono accedere solo alle Strutture che non trattino dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

5. - L'accesso degli studenti O.S.S. è subordinato anche all'autorizzazione da parte dell'U.O.C. Area Infermieristico-Ostetrica delle Professioni Sanitarie attraverso il delegato "Referente Unico" dei tirocini (parere di compatibilità organizzativa).

6. - Non è possibile aggravare il procedimento amministrativo da parte degli enti proponenti se non per straordinarie e motivate esigenze avallate dall'ente ospitante.

7. - Il tirocinio curriculare in nessun caso costituisce rapporto di lavoro o dà diritto alla successiva instaurazione di un rapporto di lavoro e non prevede per l'Azienda alcun onere finanziario o retributivo. L'Azienda non potrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale o per colmare le vacanze in organico.

Art. 4 - Istanza di Tirocinio curriculare

1. - Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 142/1998, il tirocinio è svolto unicamente sulla base di apposita Convenzione stipulata tra la presente Azienda quale soggetto ospitante e l'Università/Scuola/Ente quale soggetto promotore. Ove tale convenzione fosse assente il medesimo soggetto promotore si dovrà attivare al fine di addivenire alla stipula della stessa.

2. - L'istanza di tirocinio deve essere presentata dallo studente interessato all'Ufficio Tirocini dell'U.O.C. Comunicazione, Formazione e URP utilizzando lo specifico modello relativo alla tipologia del tirocinio richiesto (vedi allegati al presente Regolamento).

3. - L'istanza di tirocinio dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dall'inizio del relativo tirocinio. Si precisa che la decorrenza del termine suddetto prende avvio dalla presentazione completa dell'istanza a cura dell'interessato.

4. - Congiuntamente all'istanza di tirocinio lo studente dovrà presentare il proprio progetto formativo, opportunamente firmato dallo stesso, redatto in accordo con il soggetto promotore contenente gli obiettivi educativi, gli standard attesi, le modalità di valutazione, i principi-modello pedagogico e di tutorato cui si ispira il progetto di tirocinio e gli estremi delle polizze assicurative a carico dello stesso soggetto promotore. Tale progetto dovrà essere approvato da entrambi i Tutor coinvolti. Qualora il progetto formativo necessiti dell'inserimento in piattaforme *on line* del soggetto promotore, tale attività è posta a carico del Tutor della Struttura presso il soggetto ospitante, data la peculiarità e la specificità delle tematiche trattate.

5. - Al termine dell'iter amministrativo, che prevede anche gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria, verrà trasmessa l'autorizzazione all'interessato e al Direttore/Responsabile della Struttura ove verrà svolta la frequenza medesima. Il tirocinante potrà iniziare l'attività solo a seguito dell'avvenuta ricezione dell'autorizzazione.

6. - Per i tirocini delle Professioni Sanitarie (Area Infermieristico-Ostetrica, Area Tecnico-Sanitaria, Area Prevenzione, Area Riabilitazione) e per i tirocini degli O.S.S. l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tirocini dell'U.O.C. Comunicazione, Formazione e URP è subordinata al parere di compatibilità organizzativa del Referente Unico per ogni Area delle Professioni Sanitarie.

Art. 5 - Articolazione del tirocinio curriculare

1.- La durata del tirocinio è limitata al periodo e alle ore indicate dal soggetto promotore e specificate al momento della richiesta.

2. - Sarà cura del Tutor della Struttura presso il soggetto ospitante verificare l'effettiva presenza del tirocinante. Su richiesta del soggetto promotore, l'Ufficio Tirocini dell'U.O.C. Comunicazione, Formazione e URP attesterà le presenze sottoscritte dal Direttore/Responsabile della Struttura o dal Referente Unico dell'Area delle Professioni Sanitarie e dal rispettivo Tutor.

3. - Ciascun Tutor della Struttura presso il soggetto ospitante potrà coordinare fino ad un massimo di cinque tirocinanti contemporaneamente.

4. - La durata del tirocinio, non superiore a dodici mesi, è svolta, di norma, nell'arco dell'anno solare. Le eventuali proroghe opportunamente motivate sono ammesse entro i limiti massimi di ulteriori dodici mesi e al netto di eventuali sospensioni per maternità, malattia lunga o infortunio.

5. - La frequenza del tirocinio dovrà avvenire durante le ore di servizio della Struttura del soggetto ospitante, escluse le ore notturne o i festivi.

6. - Il tirocinante dovrà essere identificabile tramite apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 6 - Sospensione e revoca

1. - Qualora si ravvisino gravi inadempienze da parte del soggetto promotore o del tirocinante, l'autorizzazione alla frequenza può essere sospesa o revocata.

2. - Il Direttore/Responsabile della Struttura interessata e/o il Referente Unico dell'Area delle Professioni Sanitarie può proporre sia per ragioni di opportunità legate ad esigenze operative del servizio, sia per motivi legati al comportamento del tirocinante, l'interruzione della frequenza stessa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, anche prima della scadenza prevista.